

ordine degli architetti  
pianificatori, paesaggisti  
e conservatori della provincia  
di monza e della Brianza

fondazione

ordine degli architetti  
pianificatori, paesaggisti  
e conservatori della provincia  
di monza e della Brianza

# Corso di formazione **LA PROFESSIONE DEL CONSULENTE TECNICO FORENSE**

## II° SEMINARIO

**martedì 19 aprile 2016 - ore 14,30/18,30**

***“Criteri di calcolo per i compensi spettanti ai CTU e ai Periti  
L’istanza di liquidazione e sua impugnazione  
La privacy dei dati sensibili e Deontologia professionale”***

**Relatori :** Avv. Piero Oggioni, avvocato del Foro di Monza – Legale OAMB  
Arch. Giorgio Ponti - C.T.U. – Pres. Consiglio di Disciplina OAMB  
Arch. Chiara Lorenza Colzani - C.T.U. - Gruppo di Lavoro Forense OAMB

In collaborazione con:



# **Corso CTU II Modulo**

**Avv. Piero Oggioni**

**Ordine Architetti PPC Monza**

**19 aprile 2016**

CTU e Periti

# **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

# Riferimenti normativi

- **D.lvo 196/2003 – cd. Codice Privacy**
- **Deliberazione Garante Privacy n. 46 del 26.6.2008** = Linee guida che specificano adempimenti Codice Privacy per consulenti e periti.

L'attività di consulenti e periti nell'ambito di un procedimento civile, penale, amministrativo comporta il trattamento di diversi dati personali (dati comuni, dati sensibili e/o giudiziari) di uno o più soggetti.

Tale trattamento viene effettuato per “ragioni di giustizia”, (**art. 47 D.lvo 196/2003 – cd. Codice Privacy**) e quindi non è soggetto ad alcune disposizioni del Codice Privacy.

# Trattamento dati (Art. 4 Codice Privacy)

- «**Trattamento**» = qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel **rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali**, nonché della **dignità** dell'interessato, con particolare riferimento alla **riservatezza**, all' **identità personale** e al **diritto alla protezione dei dati personali**.

# Dati (Art. 4 Codice Privacy)

- «**Dato personale**» = qualunque informazione relativa ad una persona identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- «**Dati identificativi**» = dati personali comuni che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (es. dati anagrafici, codice fiscale, fotografie, targa veicoli) ;
- « **Dati sensibili**» = dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- « **Dati giudiziari**» = dati personali idonei a rivelare provvedimenti giudiziari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

# Esclusioni per CTU norme Codice Privacy

- Art. 9 Modalità di esercizio
- Art. 10 Riscontro all'interessato
- Art. 12 Codici di deontologia e di buona condotta
- Art. 13 Informativa
- Art. 16 Cessazione del trattamento
- Art. 18 Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
- Art. 19 Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
- Art. 20 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
- Art. 21 Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
- Art. 22 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
- Art. 37 Notificazione del trattamento
- Art. 38 Modalità di notificazione
- Art. 39 Obblighi di comunicazione

# Esclusioni per CTU norme Codice Privacy

- Art. 40 Autorizzazioni generali
- Art. 41 Richieste di autorizzazione
- Art. 42 Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
- Art. 43 Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
- Art. 44 Altri trasferimenti consentiti
- Art. 45 Trasferimenti vietati
- Art. 145 Ricorsi
- Art. 146 Interpello preventivo
- Art. 147 Presentazione del ricorso
- Art. 148 Inammissibilità del ricorso
- Art. 149 Procedimento relativo al ricorso
- Art. 150 Provvedimenti a seguito del ricorso
- Art. 151 Opposizione



## Sintesi esclusioni Codice privacy per CTU e perito

- Non deve informare l'interessato sul trattamento dei dati né chiedere il preventivo consenso;
- L'interessato non può chiedere conferma dell'esistenza di propri dati personali né notizie sulla loro origine, finalità, modalità di trattamento;
- L'interessato non può chiedere gli estremi identificativi del titolare del trattamento né pretendere riscontri scritti o orali;
- CTU e perito non devono aderire a codici di deontologia e buona condotta promossi dal Garante;

## Sintesi esclusioni Codice privacy per CTU e perito

- Cessazione del trattamento non deve essere comunicata in quanto coincide con l'esaurimento del mandato giudiziario;
- Non occorre notificare il trattamento al Garante, né avere autorizzazioni;
- E' escluso il ricorso al Garante e l'interpello preventivo.

# Obblighi per consulenti e periti

1. Rispetto dei principi di:

**LICEITA', ESATTEZZA, CORRETTEZZA,  
PERTINENZA, FINALITA'**

2. Adozione di **MISURE DI SICUREZZA**  
idonee a preservare i dati da accessi ed  
utilizzazioni indebite.

# Liceità

- Trattare correttamente e diligentemente i dati personali in possesso

Quindi:

- Evitare di comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi le informazioni ed i dati relativi alla procedura o ai soggetti interessati.

# Esattezza

- Verificare che i dati e le informazioni siano esatti, aggiornati e corrispondenti ai dati di fatto.

Quindi:

- Occorre fornire una corretta ed esatta rappresentazione dei dati dell'interessato ed evitargli qualsiasi possibile pregiudizio derivante da dati non esatti.

# Correttezza

- Tenere un comportamento educato e moralmente corretto

Quindi:

- Evitare condotte lesive della dignità del soggetto o che consentano a terzi estranei di conoscere il contenuto delle comunicazioni e delle azioni del CTU;
- Utilizzare informazioni vere e corrette a sostegno delle proprie valutazioni.

# Pertinenza

- Trattare i dati necessari rientranti nei limiti del mandato giudiziario ricevuto.

Quindi:

- Il trattamento non deve eccedere l'oggetto dell'indagine e non deve riferirsi a dati personali che esulano dal mandato peritale;
- Nessun riferimento a dati inutili per la CTU né a dati di terzi estranei .

# Finalità

- Proporzionalità dei dati e delle informazioni indicate nella relazione peritale rispetto allo scopo dell'incarico.
- Conservazione dei dati solo con esclusivo riferimento allo svolgimento del mandato e per la sua durata.
- Eliminazione al termine dell'incarico (o all'atto della rinuncia) di ogni informazione conservata sia in forma cartacea che su supporto informatico.



# Effetti sull'attività del CTU

- Attenzione alle comunicazioni dei dati ed ai rischi di diffusione .

## Esempi:

- Evitare di inviare fax sul luogo di lavoro dell'interessato o sulla mail aziendale generale.
- Comunicare via Pec ai difensori e ai CTP.
- Evitare in sede di sopralluogo di lasciare messaggi ai vicini o a terzi (es. amministratore condominio).

# Effetti sull'attività del CTU

- Non utilizzare i dati raccolti in occasione del mandato per altri scopi.
- Non comunicare i dati a terzi: se ritenuto indispensabile per l'espletamento del mandato occorre autorizzazione del giudice.
- Utilizzo di dati incrociati (provenienti da diverse fonti) solo se è chiaramente collegato alle indagini del mandato ed autorizzato dall'autorità giudiziaria.

# Conservazione e cancellazione dati

- Esaurito l'incarico (oppure in caso di revoca/rinuncia), cessa il trattamento dei dati ed il CTU consegna, oltre alla propria relazione peritale, tutta la documentazione (d'ufficio e di parte) ricevuta al momento del giuramento e quella acquisita nel corso delle operazioni peritali.
- Salvo autorizzazione del giudice il CTU non può in seguito conservare in originale o in copia le informazioni personali acquisite.

# Conservazione e cancellazione dati

- Possono essere conservati i dati necessari per adempiere a specifici obblighi normativi (es. contabili: dati anagrafici per fatturazione, codice fiscale).
- Cancellazione dati, oppure trasformazione degli stessi in forma anonima per finalità scientifica o statistica.
- In caso di richiesta di chiarimenti o di supplementi di indagine, il CTU può acquisire nuovamente i dati dal fascicolo processuale.

# Misure di sicurezza privacy

- Misure idonee ad evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e la loro perdita o distruzione.
- **MISURE IDONEE E PREVENTIVE** (art. 31 Codice Privacy)
- **MISURE MINIME** (art. 33-35 e all. B Codice Privacy)

Collaboratori che trattano i dati devono essere incaricati al trattamento e ricevere istruzioni scritte (anche all'inizio del rapporto). Anche su di loro grava l'obbligo di riservatezza sui dati di cui vengono a conoscenza.

# Misure idonee e preventive

**Art. 31 Codice Privacy:** “I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da **ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.**”

# Misure minime per i trattamenti con strumenti elettronici

art. 34 Codice Privacy

- autenticazione informatica;
- adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

# Misure minime per i trattamenti senza strumenti elettronici

art. 35 Codice Privacy

- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.



# Misure minime di sicurezza (All. B Codice Privacy)

- Le misure minime di sicurezza sono dettagliate nel disciplinare tecnico Allegato B del Codice Privacy, che prevede ad esempio:
  - Sistemi antintrusione
  - Aggiornamenti antivirus e firewall
  - Password di accesso a PC di almeno 8 caratteri modificata ogni 6 mesi (3 mesi per dati sensibili e giudiziari)
  - Back up settimanale
  - Autorizzazioni accesso archivi

# Sanzioni

- Sanzioni penali ed amministrative previste dal Codice privacy per violazione norme applicabili ai CTU

es. Trattamento illecito di dati (**art. 167 Codice Privacy**)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, **al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione** di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella **comunicazione o diffusione**, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.

# Sanzioni

## Misure di sicurezza - ARTICOLO N.169 Codice Privacy

- 1. Chiunque, essendovi tenuto, **omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33** è punito con l'arresto sino a due anni
- 2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, **è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione** non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.

# Consulente di parte

- Mantiene l'obbligo di informare preventivamente il proprio cliente interessato sul trattamento dei dati personali e di ottenerne il consenso, come un normale rapporto contrattuale;
- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito ;
- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

# Consulente di parte

- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, adotta sia le "misure idonee e preventive" (art. 31) sia le "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) Codice Privacy;
- deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 Codice Privacy), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.

# II Modulo

## NULLITA' CTU

# NULLITA' CTU FORMALI

- elaborato non sottoscritto dal C.T.U;
- elaborato sottoscritto da C.T.U. diverso;
- elaborato non redatto in lingua italiana.

# NULLITA' CTU SOSTANZIALI

Per violazione del **principio del contraddittorio** e sempre che in concreto sia stato pregiudicato il **diritto alla difesa**:

- mancata comunicazione (a difensore e CTP) di inizio delle operazioni peritali;
- mancata comunicazione di ripresa delle operazioni peritali ove necessario;
- mancata partecipazioni delle parti alle operazioni peritali;
- partecipazione alle operazioni peritali di CTP irregolarmente nominato;
- partecipazioni di persone non autorizzate alle operazioni peritali;
- acquisizione ed utilizzazione di documenti prodotti irrispettando le regole procedurali.
- deposito relazione senza aver inviato bozza e ricevuto osservazioni.

**Nullità relative** = da far valere nella prima difesa successiva al deposito della relazione; altrimenti restano sanate.



# Casistica

- Il termine di deposito della consulenza tecnica ha carattere **ordinatorio**: la sua inosservanza non dà luogo a nullità ed il giudice può consentire il deposito della relazione anche dopo la scadenza del termine stesso (v. Cass. Civ. 6195/2014).
- Nel **rito del lavoro** l'inosservanza, da parte del consulente tecnico d'ufficio nominato in appello, del termine assegnatogli per il deposito della consulenza, non è causa di alcuna nullità, a condizione che esso avvenga almeno dieci giorni prima della nuova udienza di discussione, conformemente al disposto dell'art. 441 cod. proc. civ. Ove, invece, il consulente depositi la relazione peritale oltre il suddetto termine di dieci giorni, sussiste una nullità relativa nel caso in cui sia stato pregiudicato il diritto di difesa, sanata se non venga fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al suo verificarsi. (così Cass. Civ. 22708/2010).

# Casistica

- «La mancanza o l'invalidità della iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici non è motivo di nullità della relativa nomina da parte del giudice, la cui scelta è insindacabile in sede di legittimità, così come quella di attenersi, in tutto o in parte, al relativo parere, ove la stessa sia sorretta da adeguata motivazione.»
- «La mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisce una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità».

(Cass. Civ. 14906/2011)

# Casistica

«Il consulente tecnico di ufficio può tener conto di documenti non ritualmente prodotti in causa solo con il consenso delle parti, in mancanza del quale la suddetta attività dell'ausiliare è, al pari di ogni altro vizio della consulenza tecnica, fonte di nullità relativa soggetta al regime di cui all'art. 157 c.p.c., con la conseguenza che il difetto deve ritenersi sanato se non è fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale.» (Cass. Civ. 12231/2002)

# Casistica

«Il consulente d'ufficio, pur in mancanza di espressa autorizzazione del giudice, può, ai sensi dell'art. 194, comma 1, c.p.c., assumere informazioni da terzi e procedere all'accertamento dei fatti accessori costituenti presupposti necessari per rispondere ai quesiti postigli, ma **non ha il potere di accertare i fatti posti a fondamento di domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, e, se sconfinata dai predetti limiti intrinseci al mandato conferitogli, tali accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio**, e, perciò, privi di qualsiasi valore probatorio, neppure indiziario. Invece la valutazione del C.T.U., che il giudice riscontri erronea, di elementi probatori acquisiti al processo e costituenti premessa necessaria della risposta ai quesiti, determina l'inattendibilità delle conclusioni su di essa basate» (Cass. Civ. 6502/2001)

# Casistica

« In materia di procedimento civile, tutte le ipotesi di nullità della consulenza tecnica - ivi ricompresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - hanno carattere relativo e devono essere fatte valere nella prima udienza successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanate» (Cass. Civ. 5422/2002)

# Casistica

«La nullità della consulenza tecnica d'ufficio - ivi compresa quella dovuta all'eventuale allargamento dell'indagine tecnica oltre i limiti delineati dal giudice o consentiti dai poteri che la legge conferisce al consulente - ha carattere relativo e deve, pertanto, essere fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione, restando altrimenti sanata.» (Cass. Civ. 2251/2013)

«L'omesso avviso, alle parti, del giorno, ora e luogo d'inizio delle operazioni di consulenza tecnica determina la nullità relativa della consulenza, la quale resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.» (Cass. Civ. 5762/2005)

# Casistica

« In tema di consulenza tecnica, eventuali irritalità dell'espletamento (nella specie la partecipazione a un sopralluogo, senza autorizzazione, in luogo del consulente d'ufficio, di un suo collaboratore) ne determinano la nullità solo **ove procurino una violazione in concreto del diritto di difesa**, con la conseguenza che è onere del ricorrente specificare quali lesioni di tale diritto siano conseguite alla denunciata irregolarità.» (Cass. Civ. 13428/2007)

«In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli art.194, secondo comma, cod.proc.civ. e art.90, primo comma, disp.att. cod.proc.civ., **alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre l'obbligo di comunicazione non riguarda le indagini successive, incombando alle parti l'onere d'informarsi sul prosieguo di questo al fine di parteciparvi. Tuttavia, qualora il consulente di ufficio rinvi le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata e ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio al diritto di difesa.**» (Cass. Civ. 18598/2008).

# II Modulo

## RESPONSABILITA' DISCIPLINARE CTU



# Presupposti

L'attività dei consulenti tecnici e periti iscritti all'Albo è soggetta alla vigilanza esercitata dal Presidente del Tribunale sui seguenti aspetti:

- **non aver tenuto una «condotta morale specchiata»**
- **non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti**

## **non aver tenuto una “condotta morale specchiata»**

- rientrano i casi di condanne penali, civili nonché l'irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative per fatti non inerenti l'incarico di CTU, ma che possono incidere sull'esercizio della professione o che comunque denotano in chi le ha subite spregio della legalità o mancanza di senso civico.

# Presupposti

**«non aver ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti»**

riguarda, invece, la condotta del consulente successiva all'incarico conferito dal giudice, come per esempio:

- rifiuto ingiustificato di prestare il proprio ufficio;
- mancata comparizione all'udienza per il giuramento senza giustificato motivo;
- mancato deposito della relazione nel termine assegnato, senza giustificato motivo;
- mancato avviso alle parti dell'inizio delle operazioni peritali, aggravato dalla necessità del rinnovo della consulenza;
- negligenza o imperizia nell'espletamento dell'incarico.

# Iniziativa disciplinare

## **Articolo 19 disp. att. c.p.c.**

[I]. La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal **presidente del tribunale**, il quale, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il **Comitato** indicato nell'articolo 14 disp. att. c.p.c. (che cura l'iscrizione all'Albo CTU), composto dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e da un professionista designato dal Consiglio dell'Ordine, con un cancelliere di Tribunale a fungere da segretario.

# Sanzioni disciplinari

## **Articolo 20 disp. att. c.p.c.**

Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) l'avvertimento;**
- 2) la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;**
- 3) la cancellazione dall'albo.**

# Procedimento disciplinare

## Articolo 21 disp. att. c.p.c.

- [I] Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.
- [II]. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.
- [III]. Il comitato decide sentito il consulente.

Procedimento in cui deve essere garantito diritto difesa dell'incolpato.

Contro il provvedimento disciplinare è ammesso reclamo **entro 15 giorni** dalla notifica ad un Comitato costituito dal primo presidente della corte di appello, dal procuratore generale e da un presidente di sezione.

Provvedimento non giurisdizionale ma amministrativo: no ricorso in Cassazione. Sì ricorso amministrativo al TAR.

GRAZIE

# La responsabilità del CTU

## Dispositivo dell'art. 64 Codice di Procedura Civile

Fonti → [Codice di Procedura Civile](#) → [LIBRO PRIMO - Disposizioni generali](#)  
→ [Titolo I - Degli organi giudiziari \(artt. 1-68\)](#) → [Capo III - Del consulente tecnico, del custode](#)

Si applicano al [consulente tecnico](#) le disposizioni del Codice penale relative ai periti [\(1\)](#).

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in [colpa](#) grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329,00 euro [\(2\)](#). Si applica l'articolo [35](#) del Codice penale (n.d.r. Sospensione dall'esercizio della professione).

In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

# La responsabilità del CTU

**(1) L'inciso della norma** fa riferimento alla responsabilità penale del c.t.u., in relazione alla quale vengono in rilievo [l'art. 314 del c.p.](#) e ss. relativi al peculato, [l'art. 366 del c.p.](#) in caso di rifiuto di uffici legalmente dovuti e infine [l'art. 373 del c.p.](#) in relazione alla falsa perizia o interpretazione.

**(2)** In tema di responsabilità civile, la norma si riferisce alla responsabilità extracontrattuale che sussiste nei soli casi di dolo e colpa grave nell'esecuzione dell'incarico.

Tuttavia, risulta problematica l'individuazione in concreto dei casi di colpa grave, che sembra da escludersi nei soli casi di errore anche se causati da imperizia.

Infine, diversamente dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, la norma in analisi configura anche una responsabilità disciplinare in quanto il c.t.u. appartiene al relativo ordine professionale ed è anche iscritto all'apposito albo presso gli uffici giudiziari.



# La responsabilità penale del CTU

I profili di responsabilità penale del CTU sono regolati dagli artt. 64 cod. proc. civ., artt. 314 e seguenti (peculato, corruzione, concussione), art. 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti), artt. 373 e seguenti (falsa perizia, frode processuale), del Codice Penale

**N.B. L'esperto, in quanto ausiliario del giudice, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen.**

Al CTU si applicano le fattispecie di reato collegate a questa peculiare qualifica (per esempio: peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio) e la fattispecie criminosa che viene considerata in questi casi è quella prevista dall'art. 366 cod. pen. (rifiuto di uffici legalmente dovuti), specificamente riferita agli ausiliari del giudice.

## **Alcune fattispecie di reato:**

**Il CTU che non si presenta all'udienza per assumere l'incarico o che fornisce false giustificazioni per essere sostituito** – *rifiuto di uffici legalmente dovuti* (art. 366 cod. pen.):  
reclusione fino a 6 mesi oppure multa da 30,00 a 516,00 euro.  
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio della professione (da 1 mese a 5 anni ex art. 30 cod. pen.).

**Il CTU che si rifiuta di adempiere all'incarico assunto o di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo** – *omissione di atti d'ufficio* (art. 328 cod. pen.)

**Il CTU che fornisce un parere falso o afferma l'esistenza di fatti non veri** – *falsa perizia* (art. 373 cod. pen.)

**Il CTU che modifica artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose su cui si deve svolgere la consulenza** – *frode processuale* (art. 374 cod. pen.)

# La responsabilità civile del CTU

Regolata dall'art. 64 cod. proc. civ. e dagli artt. 1218, 1176, 2043 e segg. cod. civ.

E' la responsabilità che obbliga il consulente tecnico a risarcire gli eventuali danni arrecati alle parti a causa della propria condotta.

**I vari casi di colpa grave da parte del CTU nell'esecuzione del mandato ricevuto si verificano quando:**

- il CTU smarrisce documenti originali e non più riproducibili dal contenuto dei fascicoli di parte;
- il CTU perde o distrugge la cosa controversa o documenti affidatogli;
- il CTU omette di eseguire accertamenti irripetibili;

- il CTU non avvisa le parti sulla data d'inizio delle operazioni peritali provocando l'annullamento della consulenza su istanza di parte;
- il CTU redige una consulenza non idonea o incompleta con conseguente innovazione della stessa;
- il CTU assume l'incarico conferitogli dal Giudice pur non avendo un'adeguata e specifica conoscenza tecnica nel settore oggetto della consulenza richiesta e redige pertanto un elaborato viziato da errori.

La natura della responsabilità, ancorché vi sia una diversa lettura delle norme, dà la prevalenza alla responsabilità di natura extracontrattuale (artt. 2043 e segg. cod. civ.).

## **Alcune fattispecie di danno conseguenti alla condotta negligente del consulente tecnico di ufficio possono rilevarsi per:**

- eccessiva durata del processo;
- soccombenza di una delle parti (in questi casi non è agevole per il danneggiato dimostrare il nesso causale tra l'esito della CTU e la sentenza sfavorevole);
- spese sostenute da una parte per ottemperare a un provvedimento del giudice basato su una consulenza rivelatasi errata;
- spese sostenute da una parte per dimostrare l'erroneità delle conclusioni a cui perviene la consulenza;
- corrispettivo percepito dal consulente per una prestazione rivelatasi inutile (in questi casi le parti possono legittimamente richiedere dal CTU il compenso percepito).

N.B. Il citato art. 64, comma 2, c.p.c., **punisce il Consulente** che commette tali fattispecie di reato **con l'arresto fino ad 1 anno oppure con l'ammenda fino a 10.329 euro**, oltre alla pena accessoria della **sospensione dall'esercizio della professione da 15 giorni a 2 anni** (art. 35 c.p.).

Nell'ipotesi di **colpa grave**, come già detto, **è dovuto anche il risarcimento dei danni indipendentemente dal fatto che sia applicata la pena pecuniaria.**

Infine, ai sensi dell'art. 377 c.p., chiunque prometta denaro o altra utilità a un Consulente per indurlo a una falsa perizia, è punibile, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata o sia accettata ma la falsità non sia commessa, con la pena di cui all'art. 373 c.p. (da 2 a 6 anni di reclusione) ridotta dalla metà ai due terzi e con l'interdizione dai pubblici uffici.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**